

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

n. 24707 di Repertorio Speciale

COMUNE DI VENEZIA

RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO REPERTORIO MUN. N. 131429 DEL 14.10.2021 COSI' COME MODIFICATO CON CONTRATTO REP. MUN. N. 131505 DEL 29.06.2022 E CON CONTRATTO REP. SPEC. N. 24380 DEL 22.09.2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO, SCOLASTICO E SPORTIVO DELLA CITTÀ DI VENEZIA PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 – GARA N. 9/2021 – CIG: A013BD9620

L'anno duemilaventitré, il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona 63.

TRA

a) Don Dino Pistolato, nato il 06/08/1957 a Venezia, C.F.: PSTD-NI57M06L736J, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'impresе tra: **CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (capogruppo) e GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE (mandante)**, con sede in Via Asseggiano n. 41/N – 30174 Mestre Venezia - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02894130273, giusta atto di raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato di rappresentanza in data 09/09/2021, n. 37497 di Repertorio e n. 29850 di Raccolta del dott. Albano Dalla Valle, Notaio in Venezia Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

Venezia il 10/09/2021 al n. 23064 Serie 1T, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

E

b) Avv. Marco Mastroianni, nato a Venezia il 29 aprile 1971, C.F.: MSTMRC71D29L736K, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 – 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Dei predetti componenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PREMESSO-

- che con determinazione dirigenziale n. 595 del 22/03/2021, si è stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento del "servizio di gestione a ridotto impatto ambientale del verde pubblico urbano e scolastico e sportivo della Città di Venezia", della durata di anni 2, con rinnovo opzionale per ulteriori anni 2, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 76 del 16/7/2020 e ss.mm.ii., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

- che l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga, era pari ad € 20.991.486,74. L'importo a base d'asta, per la durata biennale del servizio, era così suddiviso:

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

- € 8.334.112,82 per le attività soggette a ribasso di cui al punto 1.1 del Capitolato;
- € 414.930,04 per attività extra canone di cui al punto 1.2.1 del Capitolato, non soggette a ribasso;
- € 400.000,00 per ulteriori attività gestione rotatorie e riqualificazione extra canone di cui al punto 1.2.2 del Capitolato, non soggette a ribasso;
- € 180.506,80 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determinazione dirigenziale n. 1615 del 25/08/2021, sono stati approvati:
 - i verbali di gara n. 1 del 28/04/2021, n. 2 del 03/05/2021, n. 3 del 04/05/2021, n. 4 del 26/05/2021, n. 5 del 03/06/2021;
 - l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto al Raggruppamento temporaneo di Imprese Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale (capogruppo) e Giotto Cooperativa Sociale (mandante), per un importo complessivo biennale di € 8.637.818,30, oneri fiscali esclusi, in seguito all'offerta di ribasso pari al 8,30% sull'importo posto a base d'asta;
 - che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 di incaricare le seguenti società cooperative consorziate:
 - ALADINO Società Cooperativa Sociale, P.IVA 02935310272, Via Parauero, 96/A - 30035 Mirano (VE);
 - MIMOSA Cooperativa Sociale, P.IVA 03826870275, Via Ulloa, 3/A - 30175 Venezia (VE);
 - IL GERMOGLIO Cooperativa Sociale Onlus, P.IVA 02612040275, Via Cornarotta, 7/C - 30030 Robegano di Salzano (VE);

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

- IL GRUPPO Società Cooperativa Sociale ETS, P.IVA 02165930278, Via Vicebrigadiere Scantamburlo, 14 - 30173 Venezia;
- LIBERTÀ Società Cooperativa Sociale Onlus, P.IVA 00703690271, Via Gazzera Alta, 44 - 30174 Venezia;
- L'ISOLA Società Cooperativa Sociale, P.IVA 03183240278, Via Scalte- nigo 64 - 30035 Mirano (VE);
- NON SOLO VERDE Società Cooperativa Sociale Onlus, P.IVA 02689040273, Via Orsera, 4 - 30126 Lido di Venezia;
- PRIMAVERA Società Cooperativa Sociale Onlus, P.IVA 02723490278, Via Marconi, 33 - 30035 Mirano (VE) (in liquidazione giudiziale dal 15/05/2023);
- che a seguito di aggiudicazione è stato sottoscritto tra le parti il con- tratto- Repertorio Municipale n. 131429 del 14/10/2021;
- che durante l'esecuzione del servizio è emersa la necessità di modifi- care il contratto originario affidando all'appaltatore servizi aggiuntivi, sulla base di due perizie suppletive redatte dal Direttore dell'esecuzione e approvate, rispettivamente, con DD n. 741/2022 e n. 1270/2023;
- che, conseguentemente, sono stati stipulati tra le parti i contratti di modifica Repertorio Municipale n. 131505 del 29/06/2022 per l'importo di € 1.475.409,84=. (o.f.e.), di cui € 26.935,29 per oneri della sicurezza e Repertorio Speciale n. 24380 del 22/09/2023, per l'importo di € 645.051,14=(o.f.e.), di cui € 6.255,33 per oneri della sicurezza;
- che all' art. 2, comma 1 secondo capoverso, del sopracitato contratto d'appalto originario è statuito che "La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori due anni alle me- desime condizioni";
- che il Comune di Venezia, intendendo avvalersi di tale facoltà di rin- novo biennale, con nota PG/2023/0401377 del 25/08/2023, ha comuni-

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

cato la decisione da parte dell'Amministrazione di rinnovare il contratto sottoscritto per ulteriori anni 2 (due) alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto principale e del Capitolato speciale d'appalto sopra citati a far data dal 01 ottobre 2023 fino al 30 settembre 2025;

- che con determinazione n. 2157 del 3/10/2023 è stato approvato il rinnovo biennale del contratto d'appalto Rep. Mun. n. 131429 del 14/10/2021, comprensivo delle integrazioni contrattuali intervenute nel corso di esecuzione dello stesso mediante i due atti di modifica sopra citati, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto originario, e le clausole essenziali contenute nello schema di contratto allegato alla medesima determinazione;
- che ai sensi del vigente PIAO 2023/2025 sottosezione Rischi Corrottivi e Trasparenza, è stata effettuata dal Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante rinnova all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, nonché in quanto compatibili dell'offerta economica presentata in sede di gara, del Capitolato speciale d'appalto e Allegati, dell'offerta economica e dell'offerta tecnico-organizzativa presentata dall'appaltatore in sede di gara, nonché dei successivi atti contrattuali integrativi intervenuti nel rapporto e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostan-

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

ziale del presente contratto e vengono espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati, e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente senza riserva alcuna.

Articolo 2. Durata, modifiche e sospensione del servizio

1. I servizi oggetto del presente contratto decorrono dal 1.10.2023 e termineranno il 30.09.2025;
2. Ai sensi dell'art 106 comma 11 del d.lgs 50/2016 e dell'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, la durata del contratto può essere prorogata per un massimo di sei mesi e alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
3. Si richiamano, in materia di modifiche al contratto, gli articoli 9 e 16 del Capitolato speciale d'appalto.
4. Si richiama, in materia di sospensione dei servizi, l'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € 12.319.802,05, oneri fiscali esclusi, di cui:

- € 8.314.532,13 per attività a canone di cui al punto 1.1 del Capitolato, ribassato;
- € 1.131.057,59 per attività extra canone di cui al punto 1.2.1 del Capitolato, oltre ad ulteriori attività che si sono rese necessarie in corso di rapporto contrattuale, non soggetti a ribasso;
- € 526.000,00 per ulteriori attività rotatorie e riqualificazione extra canone di cui al punto 1.2.2 del Capitolato, oltre ad ulteriori attività che si sono rese necessarie in corso di rapporto contrattuale, non soggetti a ribasso;

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

- € 1.485.763,42 per diserbo che ricomprende quanto inserito nella prima modifica contrattuale ed altre aree aggiuntive pervenute nel corso del rapporto contrattuale;
- € 29.067,72 per censimento nuove aree;
- € 601.906,23 per adeguamento Istat;
- € 231.474,96 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

Articolo 4. Corrispettivo del servizio

1. Il pagamento del corrispettivo, dato da un canone comprensivo della quota di canone originariamente previsto dal contratto principale, della quota di canone aggiuntivo inserito nel presente rinnovo a seguito delle integrazioni di cui in premessa, della quota relativa agli adeguamenti Istat, e relativi oneri della sicurezza, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, attraverso pagamenti mensili, secondo la seguente tabella per la quota a canone comprensiva degli oneri della sicurezza IVA esclusa.

<i>Mese</i>		<i>%</i>	<i>Mese</i>		<i>%</i>
Gennaio	G	4	Luglio	L	11
Febbraio	F	5	Agosto	A	10
Marzo	M	8	Settembre	S	11
Aprile	A	10	Ottobre	O	10
Maggio	Ma	10	Novembre	N	6
Giugno	Gi	11	Dicembre	D	4

pari a:

<i>Mese</i>		<i>Importo canone</i>	<i>Importo oneri sicurezza</i>	<i>Mese</i>		<i>Importo canone</i>	<i>Importo oneri di sicurezza</i>
Gennaio	G	176.503,74	3.927,65	Luglio	L	485.385,28	10.801,03
Febbraio	F	220.629,67	4.909,56	Agosto	A	441.259,35	9.819,12
Marzo	M	353.007,48	7.855,30	Settembre	S	485.385,28	10.801,03
Aprile	A	441.259,35	9.819,12	Ottobre	O	441.259,35	9.819,12
Maggio	Ma	441.259,35	9.819,12	Novembre	N	264.755,61	5.891,47
Giugno	Gi	485.385,28	10.801,03	Dicembre	D	176.503,74	3.927,65

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

Più precisamente, verrà effettuato con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

2. In relazione alle attività extra-canone da quantificare a misura per un totale di € 1.131.057,59 e le attività di gestione delle rotatorie da quantificare a misura per un totale di € 526.000,00, i corrispettivi saranno liquidati all'appaltatore con pagamenti mensili definiti da regolare contabilità sulla base dei servizi effettivamente eseguiti.

3. Per quanto attiene al censimento nuove aree i corrispettivi saranno liquidati all'appaltatore con pagamenti a scadenza fissa al 15 giugno ed al 15 settembre a decorrere dall'anno 2024 e definiti da regolare contabilità sulla base dei servizi effettivamente eseguiti.

4. Infine per quanto attiene alle attività di diserbo di cui all'integrazione contrattuale citata in premessa, nonché per quanto riguarda i relativi adeguamenti Istat e oneri di sicurezza, i corrispettivi saranno liquidati attraverso pagamenti definiti da regolare contabilità sulla base dei servizi effettivamente eseguiti, peraltro solo in relazione ai mesi specifici di riferimento data la natura del servizio in oggetto.

5. L'impresa capogruppo – mandataria, come risulta dall'atto di raggruppamento indicato in premessa, provvederà ad incassare le somme dovute, sia in acconto, sia in saldo, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità connessa ai detti pagamenti e rilasciandone quietanza liberatoria.

6. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non aver richiesto la corresponsione dell'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

7. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi, sono indicati nelle dichiarazioni dell'appaltatore datate 31/08/2023.

8. Si richiama, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.

9. Sono accettati e confermati i prezzi del prezzo Comune di Venezia 2018 e quelli del Prezzo Regionale dei Lavori Pubblici 2018 Regione Veneto e ss mm ii., a seconda della categoria merceologica di appartenenza, sulle attività extra canone.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della sopra richiamata L. n. 136/2010. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente articolo.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;

3. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

4. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge sopra citata. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna, altresì, ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge sopra citata.

7. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penali

1. Ai sensi dell'art. 41 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante, in caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi con-

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

trattuali assunti, oltre all'obbligo dell'appaltatore di rimediare, nel termine stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto, all'infrazione contestatagli, applica le penali previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

Art. 7. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. N. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 41 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche nei casi e con le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 del Comune di Venezia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

Articolo 9. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2396513, emessa in data 07/11/2023 dalla Società Coface S.A., per l'importo di € 615.990,10 ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, per Consorzio Unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale con scadenza il 27/10/2026 e per Giotto Cooperativa Sociale con scadenza il 13/01/2024.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) e di responsabilità civile verso prestatori di servizio (R.C.O.), con le seguenti polizze:

- Consorzio Unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale: polizza numero 00046832300610, emessa in data 11/12/2018 dalla società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con appendice di variazione n. 8 del 14/09/2021 e con scadenza 31/12/2023, per un massimale per R.C.T. di € 10.000.000,00= e per R.C.O. di € 4.000.000,00=.

- Giotto Cooperativa Sociale: polizza numero 00067032300398, emessa in data 23/03/2022 e appendice n. 9 del 10/09/2021 dalla so-

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

cietà Cattolica Assicurazioni S.p.A. e con scadenza 31/12/2023, per un massimale per R.C.T. e R.C.O. di € 5.000.000,00.=.

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 11. Adempimenti in materia antimafia e

Protocollo di Legalità

1. 1. Si prende atto che, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in quanto sia l'impresa capogruppo Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto Società Cooperativa Sociale, che la mandante Giotto Cooperativa Sociale risultano iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) rispettivamente presso la Prefettura di Venezia con validità fino al 10/10/2023 e mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013 e presso la Prefettura di Padova con validità fino al 29/03/2024. Pertanto, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 6/11/2012 n. 190, tale iscrizione tiene luogo delle informazioni antimafia richieste ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.

2. Per quanto riguarda le Società consorziate esecutrici:

- Il Germoglio Cooperativa Sociale Onlus - iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Padova con scadenza 03/09/2024;

- Aladino Società Cooperativa Sociale iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Venezia con scadenza 23/03/2023 e mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013;

- Il Gruppo Società Cooperativa Sociale ETS iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Venezia con scadenza 24/03/2024;

- l'Isola Società Cooperativa Sociale - iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Venezia con scadenza 23/08/2023 e mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013;

- Non Solo Verde Società Cooperativa Sociale Onlus iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo d'infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Venezia con scadenza 10/11/2024;

- MIMOSA Cooperativa Sociale iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Venezia con scadenza 22/06/2024;

- LIBERTÀ Società Cooperativa Sociale Onlus si prende atto che in relazione alle informazioni richieste alla Banca Dati Nazionale della Documentazione antimafia (B.D.N.A.), PR_VEUTG_Ingresso_0075259_20230915, si procede a stipulare il pre-

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

sente contratto anche in assenza delle informazioni antimafia in quanto i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, hanno presentato in data 21/09/2023 le autocertificazioni antimafia, attestanti l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

3. Si prende atto che in relazione alle sottoelencate imprese consorziate che detengono una partecipazione superiore al 5 per cento, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso rispettivamente per le seguenti Società:

- CO.GE.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale l'informazione antimafia in data 12/09/2023 PR_VEUTG_Ingresso_0074034_20230912;

- La città del Sole Società Cooperativa Sociale l'informazione antimafia in data 11/09/2023 PR_VEUTG_Ingresso_0073810_20230911;

- Sarah Società cooperativa Sociale di Servizi dell'handicap -Onlus l'informazione antimafia in data 11/09/2023 PR_VEUTG_Ingresso_0073819_20230911;

- Cooperativa Sociale Arcobaleno si prende atto che, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in quanto risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Venezia con validità fino al 02/03/2024.

4. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successi-

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

vamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

6. L'appaltatore si impegna a rispettare e ad accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le clausole pattizie di cui al sopra citato Protocollo di legalità.

7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del menzionato Protocollo di Legalità, l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

8. La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, venisse disposta misura cautelare o intervenisse rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 11. Subappalto

1. L'appaltatore ha indicato di voler subappaltare parte del servizio, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto e

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

cessione dei crediti

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e modificato con deliberazione n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione attraverso sottoscrizione digitale di tale documento da parte del datore di lavoro dei collaboratori.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove que-

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

ste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 13. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Venezia Mestre, Via Asseggiano n. 41/N, impegnandosi a comunicare tempestivamente una eventuale variazione di sede legale.

Articolo 14. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Venezia.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

**Articolo 16. - Responsabile trattamento dei dati
ai sensi dell'art. 28 GDPR**

1. L'impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation - "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati: acquisizione di dati identificativi di persone fisiche ed

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

eventuali altri dati correlati al contenuto della segnalazione per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:

a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity.
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es.:vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

- b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
- c. far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
- d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;
- e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;
- g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;
- h. procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali Data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;

l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;

m. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: verdepubblico@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

n. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: verdepubblico@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;

o. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

6. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

7. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il sub-responsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
- c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

8. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

9. Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 5 del presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 17. Trattamento dei dati informatici del servizio.

Ai sensi dell'art. 44 del Capitolato speciale d'appalto, dato che l'amministrazione comunale sta provvedendo a dotarsi di un software per la gestione del patrimonio del verde comunale, la ditta CSU Zorzetto si impegna al trasferimento di tutti i dati derivanti dall'esecuzione del servizio svolto e da svolgersi. (censimento, monitoraggi, i dati di gestione del servizio, ecc..).

Dovranno essere trasferiti i seguenti dati relativi al patrimonio arboreo e del censimento del verde, gestiti nell'ambito dell'affidamento del servizio di gestione a ridotto impatto ambientale del verde pubblico, scolastico e sportivo della città di Venezia:

- Anagrafica località e geometrie
- Censimento arboreo e analisi di stabilità visive e strumentali
- Censimento completo del verde
- Censimento aree gioco, attrezzi ludici e sportivi, ispezioni e arredo

urbano

- Lavori e segnalazioni
- Dati collegati

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

- Documenti
- Immagini.

A tal fine l'amministrazione notificherà l'avvenuta attivazione del programma summenzionato all'impresa, che si impegnerà a mantenere costantemente aggiornato il software dell'Ente per la gestione del patrimonio del verde comunale relativamente alla totalità dei dati sopra citati.

Articolo 18. Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- la determinazione dirigenziale n. 2157 del 03/10/2023 di rinnovo del contratto;
- la determinazione dirigenziale n. 1615 del 25/08/2021 di aggiudicazione del servizio, con allegati i verbali di gara;
- le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari cui all'art. 4 del presente atto;
- l'offerta tecnico-organizzativa;
- le polizze di garanzia e le polizze assicurative;
- l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese.

Articolo 19. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e ai sensi della Tabella D allegata alla legge 08 giugno 1962 n. 604 è soggetto alla riduzione alla metà dei diritti di segreteria, in quanto l'appaltatore è organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 28 pagine, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante del Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Soc. - Don Dino Pistolato

Il Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della città e tutela delle tradizioni e del verde pubblico – Avv. Marco Mastroianni